

Alle Aziende Associate
Loro Sedi

Vicenza, 29 Maggio 2015
Circolare n. 23.050

RIFIUTI: PASSAGGIO DALLE VECCHIE ALLE NUOVE REGOLE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Si ricorda, come anticipato durante i convegni "Mud – Sistri – Nuovi codici CER" tenutosi presso le nostre sedi a Marzo 2015, che sono state introdotte alcune nuove e sostanziali modifiche alla normativa in materia di rifiuti con le seguenti disposizioni:

- il Regolamento n. 1357/2014/Ue del 18.12.2014 relativo **all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti** cambiano le definizioni delle caratteristiche di pericolo, per adeguarle ai contenuti del Regolamento CLP, dal 1° giugno p.v. le caratteristiche di pericolo indicate con la sigla H (da H1 ad H15) dovranno essere ridefinite usando la sigla HP (per distinguerle dai codici pericolo del citato regolamento CLP)
- la Decisione 2014/955/CE relativa all'**elenco dei rifiuti** modifica il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), l'elenco armonizzato dei rifiuti, che fissa una classificazione ed una nomenclatura di riferimento comune per tutta l'Unione europea (sostituirà l'allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006).

I due provvedimenti comunitari suddetti, in vigore dal 1° giugno p.v., sono direttamente applicabili in tutti gli Stati dell'Unione Europea e non prevedono alcun periodo transitorio di prima applicazione. **Il Ministero ha preannunciato un decreto che, però, a quanto è stato informalmente anticipato, non affronta la questione del periodo transitorio.** Si ritiene opportuno fornire di seguito alcune indicazioni sulle modalità con cui gestire il passaggio dalle regole oggi applicate alle nuove.

In sintesi, dal 1° giugno prossimo:

- **i rifiuti con "codice a specchio"** dovranno essere classificati e, se pericolosi, caratterizzati con indicazione delle pertinenti nuove caratteristiche di pericolo HP e tenuto conto delle modifiche introdotte al CER;
- **anche per i rifiuti pericolosi con "codice assoluto"** le caratteristiche di pericolo dovranno essere attribuite secondo le nuove disposizioni di cui sopra.

Sulla base dei riscontri avuti dalle aziende, gli effetti delle nuove norme in termini di variazioni di classificazione sembrerebbero limitati, anche per il fatto che la maggioranza dei rifiuti pericolosi sono tali per codice ("codici assoluti") e quindi sono e restano pericolosi a prescindere dalla effettiva presenza o meno di sostanze pericolose e dal come devono essere valutate. Può esserci qualche limitato caso di rifiuto che era pericoloso e non lo sarà più.

Significative invece sono le variazioni relative alle caratteristiche di pericolo da indicarsi per tutti i rifiuti pericolosi; almeno formalmente, devono essere cambiate tutte, non dovendosi più indicare H, ma HP e non vi è sempre corrispondenza tra le precedenti caratteristiche H e le nuove HP.

Si ritiene opportuno evidenziare quanto segue: sulla base di quanto previsto dalle suddette disposizioni comunitarie, la nuova classificazione del rifiuto potrà essere effettuata mediante analisi. Per le analisi più recenti potrà essere eventualmente rilasciata dal laboratorio, anche provvedendo a riformulare unicamente il giudizio di classificazione sulla base dei rapporti di prova esistenti e in corso di validità oppure, ove possibile, mediante dettagliata predisposizione di documentazione tecnica (schede di sicurezza, schede tecniche, precedenti analisi, ecc.). Nel caso di analisi più vecchie, o mancando al laboratorio tutti gli elementi per riformulazione del giudizio, o mancando documentazione tecnica, andranno fatte delle analisi conformi alle nuove norme.

Registri di carico e scarico e formulari di trasporto rifiuti

Dal 1° giugno tutti i rifiuti da registrare in carico o da scaricare per avvio a smaltimento o recupero, e da trasportare devono essere classificati e caratterizzati con i nuovi criteri e pertanto in tutte le registrazioni sia di carico che di scarico, eseguite dal 1° giugno in poi, nonché nei formulari emessi da tale data, per i rifiuti pericolosi dovranno essere riportati i pertinenti codici CER e HP.

Per gestire la fase di adeguamento alla nuova normativa va tenuto presente che si potranno avere rifiuti prodotti prima del 1° giugno ed in giacenza, registrati in carico con classificazione e caratterizzazione prima vigente, che:

- nel caso di ulteriore produzione, ad un determinato quantitativo già in carico, andranno sommati dopo il 1° giugno ulteriori quantitativi dello stesso rifiuto, ma da registrarsi con classificazione e caratterizzazione diverse secondo i nuovi criteri;
- nel caso di conferimento a terzi smaltitori e/o recuperatori, verranno scaricati dal registro di carico e scarico e trasportati con caratteristiche diverse da quelle con le quali sono stati presi in carico.

Allo scopo di dare evidenza della corretta gestione dei rifiuti in precedenza prodotti o detenuti ed ancora in deposito al 1° giugno p.v., si ritiene opportuno suggerire l'inserimento delle seguenti annotazioni nei registri di carico e scarico e nei formulari, in modo da predisporli "documentalmente idonei" sia ad essere sommati con ulteriori quantitativi sia ad essere scaricati, trasportati e conferiti a terzi con la nuova classificazione e caratterizzazione, se diversa.

Per quanto riguarda i registri di carico e scarico e i rifiuti presi in carico nel registro di carico e scarico prima del 1° giugno p.v. ed in giacenza a tale data:

1. se identificati con codice CER pericoloso "assoluto", già registrati con l'indicazione dei codici H di pericolosità: è opportuno aggiungere sul primo carico effettuato dopo il primo giugno, nel campo annotazione, che i precedenti carichi del rifiuto identificato con lo stesso codice CER, devono essere considerati classificati con i nuovi codici HP;
2. se identificati con codice CER pericoloso "a specchio", già registrati con l'indicazione dei codici H di pericolosità e a seguito della nuova normativa confermati pericolosi: è opportuno sul primo carico effettuato dopo il primo giugno, nel campo annotazione, che i precedenti carichi del rifiuto identificato con lo stesso codice CER, devono essere considerati classificati con i nuovi codici HP;
3. se identificati con codice CER pericoloso "a specchio", già registrati con l'indicazione dei codici H di pericolosità e a seguito della nuova normativa risultati non pericolosi: è opportuno che l'annotazione sul registro, e soprattutto il successivo invio a recupero o smaltimento come rifiuto non pericoloso, avvenga allegando o rinviando a valida ed esauriente documentazione comprovante (es. analisi, schede di sicurezza, ecc);
4. se identificati con codice CER non pericoloso "a specchio", che non erano pericolosi, ma che lo diventano in base alla nuova normativa: è opportuno aggiungere in annotazione il codice CER pericoloso corrispondente e le relative caratteristiche di pericolo HP. In questo caso, l'avvio allo smaltimento e/o recupero del rifiuto dopo il 1° giugno dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l'identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l'effettuazione del movimento di scarico.

Per quanto riguarda i formulari di trasporto relativi ai rifiuti prodotti prima del 1° giugno p.v., ma avviati a recupero o smaltimento dopo tale data, è opportuno che figurino, utilizzando sia il campo specifico ("caratteristiche di pericolo") che le annotazioni, sia le caratteristiche di pericolo precedentemente attribuite (codici H) che quelle attribuite secondo la nuova normativa (codici HP), tanto più nei casi in cui vengano utilizzati dei moduli che recano prestampati i codici H.

Si ricorda, infine, che oltre ad una corretta gestione documentale, ci sono altri aspetti importanti da tenere in considerazione nel momento in cui viene correttamente definito il codice CER di un rifiuto e le sue eventuali caratteristiche di pericolo: la gestione dei rifiuti in azienda (movimentazione, manipolazione, ecc ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro), il deposito temporaneo, l'etichettatura e la scelta degli imballaggi, la corretta individuazione del trasportatore e degli impianti di destino, l'eventuale applicazione della norma ADR/RID.

SISTRI

Per quanto riguarda SISTRI si ricorda che la sua compilazione non è oggetto di sanzioni fino al 31 dicembre 2015.

Sul portale ministeriale www.sistri.it è stata pubblicata una procedura per la "conversione" delle giacenze.

In pratica, sul presupposto che dal 1° giugno dovranno essere eseguite nel rispetto dei nuovi criteri di classificazione e di attribuzione delle caratteristiche HP tutte le registrazioni, sia di carico che di movimentazione, la procedura si risolve nello "scarico", con causale "Riclassificazione", dei rifiuti in giacenza con le caratterizzazioni vigenti all'epoca della presa in carico e nel corrispondente "ricarico", sempre con causale "Riclassificazione", dei medesimi rifiuti, ma con la caratterizzazione in vigore dal 1° giugno. Va da sé che, per l'utilizzo di SISTRI, prima di movimentarli, sarà necessario prendere in "carico" nel registro cronologico, sempre con causale "Riclassificazione", anche i rifiuti non pericolosi già prodotti ed ancora in giacenza ma divenuti pericolosi ai sensi della nuova normativa. **Si tratta di una procedura complessa e macchinosa, che evidenzia una volta di più l'inadeguatezza di SISTRI a sostituire gli attuali adempimenti cartacei di registri e formulari.**

Si riporta di seguito l'elenco dei nuovi codici HP in vigore dal 1° giugno p.v. per identificare le classi di pericolo e la definizione delle stesse:

- **HP 1 "Esplosivo"**: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.
- **HP 2 "Comburente"**: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.
- **HP 3 "Infiammabile"**:
 - rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
 - rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
 - rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
 - rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C e a pressione normale di 101,3 kPa;
 - rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
 - altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
- **HP 4 "Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari"**: rifiuto la cui applicazione può

provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

- **HP 5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione"**: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.
- **HP 6 "Tossicità acuta"**: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.
- **HP 7 "Cancerogeno"**: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.
- **HP 8 "Corrosivo"**: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.
- **HP 9 "Infettivo"**: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.
- **HP 10 "Tossico per la riproduzione"**: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.
- **HP 11 "Mutageno"**: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.
- **HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta"**: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.
- **HP 13 "Sensibilizzante"**: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
- **HP 14 "Ecotossico"**: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
- **HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente"**

L'Ufficio Sicurezza e Ambiente dell'Associazione (e-mail: sicurezzaambiente@apindustria.vi.it) resta comunque a disposizione degli Associati per qualsiasi informazione o chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Manuel Maraschin

